

Sgravio giovani 2021- 2022:

“modalità di fruizione e recupero arretrati”

Nella legge di Bilancio 2021 (**L. 30 dicembre 2020, n. 178**) ha trovato posto la conferma degli sgravi per le **assunzioni di giovani** e per la conversione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato. L'INPS è intervenuta con la **circolare n. 56/2021** a fornire le prime indicazioni sulla fruizione del beneficio da parte dei datori di lavoro privati, anche non imprenditori.

Restano **esclusi** dal beneficio i rapporti di apprendistato, di lavoro intermittente e i contratti di lavoro domestico.

Il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Misura e durata del beneficio

L'esonero contributivo è previsto nella misura del **100%** per le nuove assunzioni di giovani che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età effettuate nel biennio 2021-2022 e per la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.

La decontribuzione totale è prevista nel **limite di 6.000 euro annui** e per un periodo massimo di **36 mesi**, che sale a **48 mesi** per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni del Mezzogiorno.

Limiti di fruizione

L'esonero contributivo per le nuove assunzioni spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei 6 mesi precedenti, né procedano nei 9 mesi successivi, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Il **recupero** delle mensilità arretrate può essere effettuato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di **settembre, ottobre e novembre 2021**.

Lavoratori fragili:

“smart working e assenze dal servizio arriva la proroga al 31 dicembre”

In materia di **lavoratori fragili**, il D.L. 6 agosto 2021 prevede, all'art. 2-ter, introdotto in sede di conversione, la **proroga al 31 dicembre 2021** dei termini previsti dalle disposizioni di cui **art. 26**, cc. 2 e 2-bis, del **D.L. n. 18/2020** (c.d. decreto Cura Italia), che prevedono, per tali lavoratori, l'**equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero** e lo **svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile**, anche attraverso l'adibizione a **diversa mansione** ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.

STUDIO ANSELMi